

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1088

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2006

Introduzione dell’articolo 414-*bis* del codice penale concernente
la pedofilia e la pedopornografia culturale

ONOREVOLI SENATORI. - Il sempre maggiore impegno con il quale la nostra polizia postale controlla e monitora la rete INTERNET dimostra come purtroppo questa sia spesso utilizzata anche per divulgazione di materiale di tipo pedopornografico. Sempre più spesso gruppi di persone deviate disquisiscono di pedofilia tramite la rete, con frasi apologetiche sugli abusi sessuali ai danni di bambini in particolare e di minori in generale.

Peraltro la struttura della «rete» fa sì che i contatti tra questi soggetti devianti non abbiano confine e si estendano ai siti esteri dello stesso genere.

È quindi evidente come sia necessario intervenire al più presto sotto il profilo della prevenzione e della repressione, non solo avvalendosi degli strumenti di lotta di tipo telematico che sono sempre in continua evoluzione, ma anche attraverso nuove fattispecie di reato con modifiche al codice penale che servano a combattere più efficacemente i reati prodromici e connessi alla pedofilia, soprattutto per la loro natura di azione di plagio delle menti affinché vi sia una accettazione delle pratiche sessuali nei confronti di minori. Addirittura alcuni di questi siti, camuffati da denominazioni legate a personaggi dei fumetti o correlati agli interessi dei più piccoli, arrivano a rivolgersi direttamente con lettere aperte ai minorenni al fine di «sensibilizzarli» rispetto a questo tema.

In particolare, l'intervento normativo è necessario per la disciplina e regolamentazione di questo fenomeno deprecabile e diffuso, consistente in una vera e propria esaltazione delle pratiche pedofile, propagandate soprattutto attraverso il mezzo telematico. Infatti, la fattispecie dell'apologia della pedofilia non è prevista esplicitamente dalla legisla-

zione vigente, per cui oggi è possibile colpire tali condotte aberranti solo attraverso il combinato disposto degli articoli 600-ter e 414, che al terzo comma prevede proprio i casi di apologia, del codice penale.

Per tale motivo, il presente disegno di legge introduce un nuovo articolo dopo l'articolo 414 del codice penale e più esattamente nella parte dedicata ai delitti contro l'ordine pubblico, titolo V del libro II, in quanto in tale titolo del codice vengono perseguite quelle condotte che offendono non tanto e non solo il singolo individuo, ma il sentimento collettivo di sicurezza dei consociati, e realizzano, indipendentemente dagli esiti della manifestazione «istigativa», un effetto turbativo del tessuto sociale.

Lo scopo principale che si vuole perseguire creando la nuova fattispecie di apologia di reato riferita alla pedofilia e alla pedopornografia culturale consiste nel voler anticipare la soglia di tutela prevista nel nostro sistema penale, sanzionando, per ciò stesso, indipendentemente dalla commissione del reato propagandato, condotte che arrecano offesa a quei valori, socialmente e universalmente ritenuti tali, per il solo fatto di far credere normale ciò che comunemente viene percepito come aberrante.

Oggetto della tutela penale individuale nella nuova fattispecie è, dunque, non solo il sentimento collettivo di sicurezza, ma l'ordine pubblico inteso come insieme dei valori fondamentali della collettività, turbati dalle condotte che si vogliono punire con la proposta di legge. In questo senso, la fattispecie contemplata nell'articolo 414-bis del codice penale sanziona condotte del tutto estranee all'ambito di operatività dell'articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di pensiero, e nell'ambito delle quali, oltre

alla diffusione di idee e costumi contrari alla morale comune, può intravedersi un principio di azione, individuabile nella provocazione e nel turbamento del sentimento collettivo, che condivide e aderisce a valori riconosciuti come tali dal punto di vista umano e non solo dall'ordinamento giuridico.

Quanto alle ragioni che hanno indotto ad introdurre una nuova fattispecie penale - che si pone evidentemente in rapporto di genere a specie con quella dell'articolo 414 del codice penale - esse sono riconducibili a due semplici ordini di motivi: l'evidente necessità di una maggiore tutela dell'universo minorile, in armonia con le normative europee degli ultimi anni; la previsione di una fattispecie meglio rispondente alle censure già mosse al citato articolo 414 e alla sua mancanza di necessaria determinatezza dell'oggetto.

La nuova figura di reato è ravvisabile nella condotta di tutti coloro che, servendosi di qualsiasi mezzo e forma di espressione, compreso il mezzo telematico, inclusi i casi

in cui la condotta viene mascherata con improbabili «fini culturali», legittimano pubblicamente, diffondono giudizi atti a legittimare, istigano alla commissione o effettuano apologia delle condotte contemplate negli articoli 600-*bis* (Prostituzione minorile), 600-*ter* (Pornografia minorile), 600-*quater* (Detenzione di materiale pornografico), 600-*quater*. 1 (Pornografia virtuale), 600-*quinquies* (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-*bis* (Violenza sessuale), 609-*quater* (Atti sessuali con minorenne) e 609-*quinquies* (Corruzione di minorenne) del codice penale.

La pena che si è scelto di comminare è abbastanza elevata, soprattutto nel minimo, essendo compresa tra un minimo di tre anni di reclusione fino ad un massimo di cinque anni.

Inoltre, in ragione del fatto che si giudicano queste condotte particolarmente riprovevoli, si è esclusa la possibilità di chiedere il patteggiamento per gli imputati di tale reato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Reato di pedofilia e pedopornografia culturale)

1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 414-bis. - *(Pedofilia e pedopornografia culturale)* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater. 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni».

Art. 2.

(Esclusione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. Agli imputati per il reato previsto dall'articolo 414-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.